



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 2923
(citare nella risposta)

16 APR 2008

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati

Oggetto: Decreti legislativi di modifica al Codice dei
beni culturali e del paesaggio.

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto SAVOLDI
Presidente CIPAGLP

LORO SEDI

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, sono stati pubblicati i due Decreti Legislativi che modificano il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ("Codice Urbani") e che entreranno in vigore il 24 aprile prossimo.

I decreti in argomento, sono così denominati:

- DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 26 MARZO 2008 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *in relazione ai beni culturali*"
- DECRETO LEGISLATIVO N. 63 DEL 26 MARZO 2008 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *in relazione al paesaggio*".

Tali decreti sono stati licenziati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008. Sui due provvedimenti, già approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, si sono espressi con parere favorevole sia la Conferenza Unificata (28 febbraio 2008) che le competenti Commissioni di Camera e Senato (5 - 6 marzo 2008).

Il D. Lgs. N. 62/2008 riguarda i beni culturali che, grazie alle nuove regole, non saranno più assimilabili a “merci” e, un maggiore coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna, ne assicurerà la tutela per la circolazione internazionale. E’ confermata la disciplina della Convenzione Unesco del 1970 contro l’illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione. A completare il quadro, nuove norme anche per la salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione per scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale. Nel caso le regole non vengano seguite, si prevede il blocco immediato della dismissione.

Nel D. Lgs. N. 63/2008 le modifiche introdotte alla parte Terza del Codice riguardante il paesaggio, muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è un valore “primario e assoluto” che deve essere tutelato dallo Stato, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio. Partendo da questo presupposto, le novità introdotte dal provvedimento rafforzano la tutela del paesaggio a vari livelli:

definizione di paesaggio. Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova definizione di “paesaggio” adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004, nonché alle finalità di tutela del Codice;

pianificazione paesaggistica. Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni, è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria all’elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano sui beni paesaggistici (vincolati ex legge Galasso o in base ad atti amministrativi);

autorizzazione degli interventi sul paesaggio. Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo loro consentito il mero controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata dai comuni. Col nuovo Codice, dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio. E’ stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata di modificare la natura del parere – da vincolante a meramente obbligatorio – quando il Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici. Nel senso della semplificazione e della celerità del procedimento amministrativo viene abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Scaduto tale termine, può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune delegato. Infine, la delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;

revisione dei vincoli. Viene introdotto l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe);

demolizioni ecomostri. Viene prevista l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC, incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per

la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge finanziario 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanZIA 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per gli interventi di recupero del paesaggio.

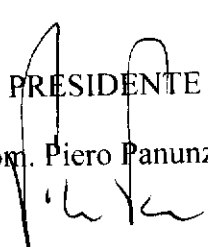
Distinti saluti.

F.TO IL CONSIGLIERE RESPONSABILE

(Geom. Ruben Sagredin)

IL PRESIDENTE

(Geom. Piero Panunzi)



L /AC